

# Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

*Dott. Sergio Massa*

massasergio@iol.it

*Dott. Elena Melandri*

emelandri@iol.it

*Dott. Paola Belelli*

paolabelelli@libero.it

*Dott. Pierpaolo Arzarello*

parzarello@iol.it

*Dott. Monica Cesari*

monica.stu.dot.com@iol.it

*Rag. Elisabetta Colombarini*

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 18 febbraio 2019

**A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI**

**LORO INDIRIZZI**

## Proroga Spesometro e Esterometro al 30.4.2019

Resisi conto dell'accavallarsi frenetico di adempimenti e relative scadenze, con un comunicato l'Ag. Entrate ha disposto la proroga al 30.4.2019 della presentazione dello Spesometro del 2° semestre 2018 e del nuovo Esterometro, che è la nuova comunicazione mensile delle operazioni con l'estero.

**Attenzione:** rimane ferma la scadenza del 28.2.2019 per la trasmissione della Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (LiPe).

Vediamo di trattare questo nuovo obbligo, cioè la comunicazione telematica dell'Esterometro, tenendo conto che avrà periodicita' mensile con scadenza il mese successivo a quello di riferimento. Essendo stata prorogata al 30.4.2019 la scadenza dell'esterometro di gennaio, che doveva scadere il 28.2, rimane il dubbio per la scadenza di quelli di febbraio e marzo. Vedremo cosa ci diranno.

## La nuova Comunicazione c.d. Esterometro - prima scadenza 28.2.2019 prorogata al 30.4.2019

### **Soggetti obbligati alla comunicazione dell'esterometro ed oggetto**

Sotto il profilo **oggettivo**, sono interessate dall'esterometro le seguenti operazioni:

- le cessioni intracomunitarie e le operazioni ad esse assimilate;
- le cessioni domestiche di beni a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia (ad esempio, la vendita di beni ubicati nel territorio nazionale nei confronti di una società residente e stabilita all'estero, in quanto operazione territorialmente rilevante ex art. 7-bis del DPR 633/72);
- le prestazioni di servizi, di qualunque natura, rese nei confronti di soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia;
- gli acquisti intracomunitari e quelli ad essi assimilati;
- gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;
- le prestazioni di servizi, di qualunque natura, ricevute da parte di soggetti non residenti e non stabiliti.

Devono ritenersi incluse negli obblighi comunicativi le operazioni nei confronti di **privati** che non hanno la residenza in Italia. Ad esempio, vi rientrerebbero le prestazioni di servizi B2C (da impresa a privati), anche territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia (artt. da 7-ter a 7-sexies del DPR 633/72) per il fatto che sono soggette agli obblighi di fatturazione ex art. 21 c. 6-bis del DPR 633/72.

### **Dati da indicare nell'esterometro**

Gli operatori Iva residenti devono trasmettere le seguenti informazioni delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° gennaio 2019 verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;

- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

A seconda della **natura dell'operazione**, il file XML dovrà esporre un diverso codice, ad esempio:

- "N2" per le prestazioni di servizi fuori campo IVA (servizi a soggetti passivi extra Ue);
- "N3" per le operazioni non imponibili (servizi internazionali ex art. 9 del DPR 633/72, cessioni intracomunitarie ex art. 41 del DL 331/93);
- "N6" per i servizi a soggetti passivi UE (dicitura "inversione contabile") e per le autofatture derivanti da acquisti di servizi intra Ue o da acquisti intracomunitari;
- "N7" per le prestazioni di servizi in regime MOSS (che sono quelle del commercio elettronico diretto).

## Esclusioni

Sono, invece, **escluse le importazioni**, in quanto scortate da bolletta doganale, **le esportazioni** e le fatture elettroniche del **tax free shopping** (rivolte a turisti extraUE). Non è stata, al momento, riconosciuta la possibilità di emettere autofattura in formato XML in sostituzione degli obblighi di integrazione della fattura ricevuta dal fornitore di un altro Stato membro.

## Esoneri

Sul piano **sogettivo**, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione esterometro:

- i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia, anche se dotati di un numero identificativo IVA;
- i soggetti in regime di vantaggio (minimi) ed in regime **forfetario**;
- i produttori agricoli esonerati;
- coloro che sono tenuti all'invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (medici, operatori sanitari, ecc.).

## Termini di presentazione dell'esterometro

Il termine ordinario per effettuare la comunicazione esterometro è **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data di emissione o di registrazione della fattura ai fini della liquidazione dell'IVA.

## Per quali operazioni si può facoltativamente evitare l'esterometro

Le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, anche se identificati nel territorio dello stato, non sono soggette alla fatturazione elettronica. Tali operazioni tuttavia se effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari sono soggette alla comunicazione tramite i Modelli Intra e l'esterometro. L'emissione della fattura elettronica, in maniera facoltativa, fa tuttavia venir meno l'obbligo dell'esterometro.

## **Riepilogo delle casistiche che si possono presentare**

Vediamo in dettaglio i casi che si possono presentare nei rapporti con soggetti comunitari o extracomunitari.

### **1) Cessione di beni a soggetto passivo comunitario ( Non imponibili art. 41 c.1 D.L. 331/93)**

- **Fattura elettronica** – non obbligatoria, può essere emessa facoltativamente compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con codice convenzionale la lettera X per 7 volte ("XXXXXXXX"), oltre all'indicazione della partita Iva comunitaria.
- **Esterometro** – **SI** se non si emette fattura elettronica, **NO** se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.
- **Presentazione modello Intra 1 bis**, mensile o trimestrale a seconda che si sia superata la soglia di 50.000 euro in uno degli ultimi 4 trimestri.

### **2) Prestazione di servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario (Art. 7-ter DPR 633/72)**

- **Fattura elettronica** – non obbligatoria, può essere emessa facoltativamente compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con codice convenzionale la lettera X per 7 volte ("XXXXXXXX"), oltre all'indicazione della partita Iva comunitaria.
- **Esterometro** – **SI** se non si emette fattura elettronica, **NO** se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.
- **Presentazione modello Intra 1 quater**, mensile o trimestrale a seconda se si supera la soglia di 50.000 euro.

### 3) Cessione di beni nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

- **Fattura elettronica** – non obbligatoria, puo' essere emessa facoltativamente compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale 7 volte lo zero ("0000000"), oltre all'indicazione della partita Iva italiana.
- **Esterometro** – **SI** se non si emette fattura elettronica, **NO** se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.

### 4) Prestazioni di Servizi nei confronti di soggetto passivo comunitario identificato in Italia (artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n.633/1972 )

- **Fattura elettronica** – non obbligatoria, puo' essere emessa facoltativamente compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con codice convenzionale 7 volte lo zero ("0000000"), oltre all'indicazione della partita Iva italiana.
- **Esterometro** – **SI** se non si emette fattura elettronica, **NO** se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa.

### 5) Cessione di bene nei confronti di soggetto extracomunitario - esportazione (non imponibile ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera a) del DPR 633/1972 )

- **Fattura elettronica** – non obbligatoria, essendoci la bolla doganale, ma puo' essere emessa facoltativamente compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con codice convenzionale la lettera X per 7 volte ("XXXXXXXX"). Nel campo "identificativo fiscale IVA" (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserito il seguente codice: "OO 999999999999".
- **Esterometro** – **SI** se non c'e' bolla doganale e non si emette fattura elettronica, **NO** se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa o in presenza di una bolletta doganale.

### 6) Prestazioni di servizi nei confronti di soggetto extra comunitario (Art. 7-ter DPR 633/72)

- **Fattura elettronica** – non obbligatoria, puo' essere emessa facoltativamente compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con codice convenzionale la lettera X per 7 volte ("XXXXXXXX"). Nel campo "identificativo fiscale IVA" (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserito il seguente codice: "OO 999999999999".
- **Esterometro** – **SI** se non si emette fattura elettronica, **NO** se si emette fattura elettronica anche in via facoltativa o in presenza di una bolletta doganale.

## Aumenti aliquote Enasarco per il 2019

Dal 1° gennaio 2019 è scattato l'aumento programmato dell'aliquota relativa ai contributi **Enasarco** per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i **contributi** relativi agli agenti operanti in forma di **società di capitali**.

Si rammenta che i contributi all'**Enasarco** vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del **rapporto di agenzia**, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le **aliquote** della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l'anno 2019 seguono il graduale **aumento** evidenziato nella tabella di seguito esposta:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contributiva	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	<b>16,50%</b>	17,00%

Minimali Enasarco: per l'anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a **423 euro** per i **plurimandatari** e **846 euro** per i **monomandatari**.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e, con l'occasione, cordiali saluti.